

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: querceanticheonlus@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: via@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il: 16/09/2015 11:47 PM


Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni alla presentazione del progetto della ditta A&C srl
Osservazioni Centro Assemblea Cittadina.pdf(431966)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

[Stampa](#) [Cancella](#) [Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS](#)

Il Comitato Centro Assemblea Cittadina di Cepagatti, con la presente invia in allegato le osservazioni relative al progetto di deposito per rifiuti pericolosi e non da realizzarsi in Vallemare di Cepagatti da parte della ditta proponente A&C srl. Distinti saluti. Il Presidente Dott.ssa Di Fiore Tajla





**COMITATO
CENTRO ASSEMBLEA CITTADINA**

Via Vittorio Veneto, 47
65012 Cepagatti (PE)

Spett.le

Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e

Valutazione Ambientale

Via Leonardo da Vinci Palazzo Silone

67100 L'AQUILA

p.c. Spett.le

Comune di Cepagatti

Cepagatti li, 16/09/2015.

Oggetto: Osservazioni alla presentazioni del progetto per la realizzazione di un deposito rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata- Comune di Cepagatti (Pe) – proponente A&C Ambiente e Consulenze S.r.l.

La presente relazione viene trasmessa ai sensi dell'art.20, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, al fine di rendere opportune osservazioni allo studio di verifica di assoggettabilità dal "Comitato Centro Assemblea Cittadina" di Cepagatti, sito in Via Vittorio Veneto, 47 Cepagatti che è da anni impegnato in azioni di sensibilizzazione dirette all'affermazione di un'idea di crescita e sviluppo sostenibili perseguita attraverso l'applicazione delle normative ambientali europee, nazionali e regionali.

Il Progetto proposto dalla A&C Ambiente e Consulenze S.r.l., attiene alla realizzazione, presso il Comune di Cepagatti (Località Vallemare), di un deposito di rifiuti non pericolosi e pericolosi, presso il quale saranno realizzate operazioni di deposito preliminare (D15), con raggruppamento e formazione di carichi omogenei (D13) (D14) ovvero messa in riserva (R13), ed operazioni preliminari precedenti al recupero (R12), per il successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati.

Tale progetto si inserirebbe in una realtà territoriale già fortemente interessata dalla presenza non solo di attività industriali ma di numerosi detrattori ambientali particolarmente impattanti come:

- un centro di deposito e stoccaggio di rifiuti non pericolosi;
- una industria per la produzione di prodotti chimici (Romana Chimici);
- una Centrale alimentata a Biomasse di olio vegetale di potenza di 940 kW;
- due Elettrodotti di proprietà di Terna S.p.A. con tensione di trasmissione di 380 kW in doppia terna.

È palese come tali detrattori hanno condizionato e condizionano lo stato dei luoghi e la qualità di vita degli abitanti, delle attività commerciali e delle stesse attività industriali.

Il progetto qui richiamato, relativo al trattamento di rifiuti rappresenterebbe quindi, un ulteriore carico gravante su una realtà già eccessivamente violata, per la quale sarebbero necessari interventi e opere di miglioramento.

Il progetto in esame richiede una profonda valutazione dei componenti che si intendono trattare. Nello specifico si propone di ricevere 224 tipologie diverse di rifiuti dei quali 107 rifiuti pericolosi e 117 non pericolosi. Il luogo ove si intende avviare tale attività appare eccessivamente esiguo (4000 m²) per poter ospitare la generalità dei rifiuti menzionati nel progetto, il che fa presupporre una futura prospettiva di ampliamento del progetto in essere.

Non viene inoltre specificata la possibile interazione tra le differenti categorie di rifiuti trattati, seppur contenuti all'interno di cubotranche, container e/o similari che si potrebbero verificare incidentalmente.

Alla luce dell'elevato numero di tipologie di prodotti che l'impianto si propone di trattare e vista l'esiguità della disponibilità delle singole Province individuate nella relazione tecnica (prevalentemente Pescara e Teramo) nel produrre tali varietà di rifiuti, è palese il contrasto nell'identificazione dell'impianto quale servizio di micro-raccolta. Se davvero fosse possibile effettuare una raccolta a km zero 0 nelle province identificate dagli stessi proponenti, o nel territorio limitrofo sarebbe assolutamente necessario specificare enti, imprese, aziende o privati considerabili potenziali fornitori del loro impianto. Lo stesso Comune di Cepagatti, avendo sottoscritto un accordo pluriennale con una ditta esterna, non beneficerà del servizio di micro-raccolta.

La Relazione Tecnica al Punto 3.4 Geologia, geomorfologia, idrogeologia e geotecnica (pag. 25) definisce come "il sito è in sinistra idrografica del Torrente Nora e del Fiume Pescara, a circa 500m dalla convergenza dei due corsi d'acqua", rendendo evidente il rischio di esondazioni degli stessi. Nello stesso si identifica erroneamente il Nora quale Torrente, essendo invece esso un Fiume, ed inoltre non si tiene conto del fatto che lo stesso risulta essere più vicino al luogo interessato rispetto al Fiume Pescara. Non possono essere inoltre sottovalutati gli eventi meteorologici degli scorsi anni, che hanno causato allagamenti e smottamenti dei Fiumi stessi, e che sono andati a creare un pregiudizio effettivo in tutta la vallata fluviale.

Al Punto 3.5.3. (Protezione della popolazione dalle molestie) la Relazione non riporta nessun riferimento all'urbanizzazione dell'area e non tiene conto che a soli circa 200 metri dal sito di interesse sono situate alcune abitazioni. Si tenga inoltre conto che le Contrade Vallemare e Palozzo, sono centri abitati adiacenti che contano centinaia di nuclei famigliari, altresì la Scuola Elementare di Vallemare e la Materna di Villareia sono site ad una sensibile distanza.

Premesso che alcuni di questi insediamenti abitativi consistono in oratorio, ristoranti, pizzerie, agriturismi, ad elevata ricezione turistica nei quali confluiscano quotidianamente numerose persone, occorre affermare con forza che, in ogni caso, la valutazione dei rischi non può essere assolutamente giustificata dal fatto che trattasi di case sparse o di zona artigianale.

La tutela della salute, l'integrità psico-fisica e, non per ultimo, il diritto ad una vita salubre e qualitativamente sicura costituiscono indefettibili valori che devono essere tutelati e garantiti

dall'Amministrazione Pubblica, sia a livello Statale che Locale, alla stregua di ogni altra forma di situazione giuridica di cui ognuno di noi è detentore.

In merito al punto della relazione tecnica nel quale si attribuisce la distanza dell'impianto dalle varie tipologie di strada, non viene preso in considerazione quanto introdotto con Delibera di Giunta Comunale n.169 del 4/9/2009 in cui è stata approvata la nuova delimitazione dei centri abitati, per cui la strada provinciale risulta essere centro abitato. A questo verbale ne è succeduto uno della Provincia di Pescara del 29/03/10, in cui il limite del centro abitato veniva ulteriormente ampliato.

A norma della seconda variante al Piano Regolatore Generale PRG del Comune di Cepagatti, adottata con deliberazione numero 10 del 23 Febbraio 2013 e con successiva deliberazione del 26 Giugno 2014 numero 27, impedisce che nella Zona D1 – Attività Produttiva di Completamento (art. 30 – ex art. 41 e 41 bis) possano essere insediate attività soggette a rischio di incidenti rilevanti ed ulteriori attività che richiedono lavorazione e/o trattamento di rifiuti pericolosi e non.

In riferimento alle distanze da funzioni sensibili (Punto 3.5.3.1. Distanza da funzioni sensibili pag. 36) la Relazione Tecnica riporta che "in merito a residenze per anziani e ricettività assistenziale, in un intorno più ampio sono presenti gli Istituti Riuniti di Assistenza San Giovanni Battista a Chieti (distante circa 4,4 km in direzione est), le case di cura G. Spatocco e Villa Pini 'Abruzzo [...] ", tale Relazione non tiene conto dell'Associazione "Querce Antiche Onlus" presente con un distaccamento nella stessa Frazione di Vallemare di Cepagatti che, impegnata nel sociale con minori, anziani e persone indigenti, da qualche anno realizza orti ecologici.

Nella valutazione degli effetti che tale deposito di rifiuti pericolosi e non genera, si deve tener conto dell'Effetto di Cumulo Negativo. Al fine di verificare la presenza di impianti ed attività che possano generare effetti cumulabili con quelli prodotti dall'impianto in oggetto, non sono stati presi in considerazione tutti gli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali siti nelle vicinanze.

È in primis da rilevare la presenza di siti delicati come:

- plurime attività di lavorazione alimentare (Panificio Industriale, Pasticceria Industriale);
- deposito di generi alimentari;
- ristoranti, Agriturismo, Pizzerie e Bar;
- chiesa ed annesso Oratorio;
- scuola Elementare;
- campo da Calcio;
- scuola Materna e dell'Infanzia;
- associazione Querce Antiche Onlus per il sociale.

A seguito dell'entrata in vigore della legge delega (legge n. 308/04) il Principio di Precauzione impone di attuare senza indugio azioni di contrasto nelle ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni "gravi o irreversibili" per l'ambiente, pur senza disporre di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli. Questa interpretazione ha portato alla proposta di un articolato sul tema dei rifiuti che, all'articolo 2, comma 3, testualmente recita "La gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza e economicità e deve conformarsi ai principi di precauzione, di proporzionalità e di responsabilizzazione e di cooperazione...".

L'operatività del principio di precauzione non interviene solo nell'ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni "gravi e irreversibili", essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta. La Commissione, infatti, ha affermato che "Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto." Dunque, nessun riferimento alla minaccia di danno "grave e irreversibile".

Quando bisogna valutare una singola tecnologia o una politica di settore, infatti, non è dato rintracciare alcuna limitazione al principio di precauzione (Protocollo sulla biosicurezza: "La mancanza di certezze scientifiche dovute a insufficienti informazioni e conoscenze scientifiche riguardanti la portata dei potenziali effetti negativi di un organismo vivente modificato sulla

conservazione e l'utilizzazione sostenibile della diversità biologica nella Parte d'importazione, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana, non dovrà impedire a tale Parte di adottare decisioni adeguate rispetto all'introduzione degli organismi viventi modificati in questione, di cui al precedente paragrafo 3, al fine di evitare o limitare tali effetti potenzialmente negativi."; Accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS); relazione dell'Organismo d'appello sugli ormoni; Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord).

Occorre ricordare come la giurisprudenza comunitaria attribuisca alla tutela dell'ambiente e della salute *un carattere preponderante rispetto alle considerazioni economiche.*

Nella Relazione Tecnica al Punto 6.4. (Attività di monitoraggio e controllo) vengono definite le indagini che il Piano di Monitoraggio e Controllo (attualmente inesistente e che si riservano di redigere in futuro) dovrà realizzare. Per quanto concerne il programma dei controlli ambientali si prevede una serie di controlli di carattere generale che riguardano essenzialmente:

- la qualità delle acque di scarico provenienti dal sistema di trattamento delle prime piogge al pozzetto di campionamento, con frequenza annuale;
- la qualità delle acque sotterranee, nei piezometri di controllo, con cadenza semestrale;
- le emissioni sonore, con cadenza biennale al perimetro del complesso impiantistico,
- i rifiuti in ingresso e i rifiuti in uscita, con frequenza annuale.

I suddetti controlli risultano essere esigui in quanto a cadenza annuale, e non viene specificato quale sarà l'ente preposto ai singoli controlli.

La ditta dichiara di non produrre polveri ma non si può escludere che dalla movimentazione e nel corso dell'attività quotidiana all'interno del lotto possano crearsi ed alzarsi polveri di diversa natura e specie (data la plurima connotazione de rifiuti trattati) che si riversino nell'ambiente circostante.

A tal proposito notiamo come tra le attività oggetto di monitoraggio non siano presi in considerazione controlli e valutazioni degli effetti dell'impianto sulla qualità dell'aria. L'assenza di tali dati, fonti di valutazione degli effetti che l'attività potrebbe produrre sull'aria, non rende

possibile di fatto verificare il rispetto di fondamentali principi assicurati da normative nazionali e sovranazionali, in materia di tutela dell'ambiente.

Il D.Lgs. 155/2010 recante "attuazione delle direttive 2008/50/CE relative alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" riporta all'art. 1, nell'ambito della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente, tra i principi da rispettare quello che richiede l'individuazione di obiettivi di qualità dell'aria ambiente atti ad evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e di mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e di migliorarla negli altri casi.

Nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori si precisa che (Punto 8) "Durante l'operatività dell'impianto saranno rispettate tutte le procedure di sicurezza, finalizzate a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività." Non sono però specificate, né tanto meno accennate quali saranno le tecniche e gli interventi che si intendono utilizzare per garantire la sicurezza e la salubrità sui luoghi di lavoro, ritenendo, nella maggior parte dei casi che "i rischi sono contenuti in via preliminare" o ancora "il rischio è prioritariamente riconducibile ad errori o comportamenti scorretti praticati dall'operatore, saranno garantite l'adeguata formazione ed informazione degli addetti ed un'opportuna organizzazione del lavoro".

Procedendo in questo modo si attua una deroga sostanziale al D.lgs. 81/08 che obbliga il datore di lavoro a procedere ad una Valutazione dei Rischio ed ad un Programma di attuazione dei miglioramenti per la sicurezza, previsioni invece che vengono lasciato ad un adempimento futuro ed incerto.

La normativa contenuta nel D.lgs. 81/08 richiede un approccio di Prevenzione Soggettiva alla Sicurezza sul luogo di lavoro, ritenendo necessaria una Sorveglianza Sanitaria (art 41 D.lgs. 81/08) consistente in accertamenti necessari, per la salute dei lavoratori, che nella Relazione Tecnica non vengono presi in considerazione.

Nel rispetto dei dettami dell'art. 26 del citato Dlg s. 9 Aprile 2008, n. 81, al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze possibili nel corso delle reciproche attività.

La Relazione Tecnica non tiene conto, inoltre, di alcuni dei rischi generici che possono derivare da una prestazione di lavoro finalizzata al deposito di rifiuti pericolosi e non. Tali rischi sono:

RISCHIO MICROCLIMA: il controllo microclimatico dell'immobile e degli esterni non viene menzionato, ed allo stesso modo non è definito l'impianto che si intende utilizzare per il controllo del riscaldamento e delle temperatura nei vari periodi dell'anno.

RISCHIO CHIMICO: nell'attività di deposito di rifiuti pericolosi e non vengono usate innumerevoli sostanze chimiche (così come definito dai Codici CER). In tale contesto il rischio è determinato dall'esposizione a prodotti cancerogeni e rischiosi per la salubrità umana. Sussiste quindi il rischio concreto che agenti chimici pericolosi possano essere assorbiti dall'organismo mediante contatto cutaneo (assorbimento transcutaneo) e/o inalazione (assorbimento polmonare).

RISCHIO INCENDI: il trattamento di rifiuti pericolosi e non di natura eterogenea, non assicura l'attività da rischio di combustione accidentale e/o dolosa. Nella previsione delle operazioni finalizzate alla limitazione dell'evento si rimanda esclusivamente all'intervento dei VV.FF., senza definire forme di prevenzione idonee allo scopo, omettendo inoltre un'adeguata e preliminare analisi dei venti.

RISCHIO BIOLOGICO: viene ulteriormente amplificata, questa tipologia di rischio, soprattutto all'atto della manipolazione dei raccoglitori contenenti rifiuti pericolosi e non, determinando la possibile esposizione a rischio biologico. Non è assolutamente possibile escludere a priori il contatto, anche accidentale, con il materiale dannoso. Altra misura limite è rappresentata dalla possibile rottura di un contenitore durante la manipolazione o il suo trasporto, all'interno o all'esterno dei locali.

La specifica valutazione del rischio, art.8 DPR 254/2003 prevede che per i rifiuti sanitari a rischio infettivo (sono in essi ricompresi i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che per rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo), il deposito temporaneo può avere una durata massima pari a (alternativa):

- 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore

- 30 giorni solo per quantitativi inferiori a 200 litri, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore.

È da notare come la Relazione non tenga conto, né faccia menzione, di tale obbligatorio vincolo temporale imposto dalla legge, considerando che tra i rifiuti pericolosi trattati dall'impianto (Codice CER 180103) vi sono "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni".

È opportuno denotare l'assenza di una idonea Valutazione di Incidenza, da ritenersi essenziale alla luce della realtà biodinamica (Fiume Pescara, Fiume Nora) che circonda il sito ove si intende realizzare tale deposito di rifiuti pericolosi e non. In base all'art. 6 del DPR 12/3/2003 n. 120 (che ha sostituito l'art. 5 del DPR 8/9/1997 n. 357) la Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Pertanto, la Valutazione di Incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si riferisce al particolare contesto di ciascun sito, ma che nello stesso tempo lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete. Secondo gli indirizzi dell'allegato G del DPR 357/97, lo studio per la Valutazione di Incidenza deve contenere, tra l'altro, un'analisi delle interferenze del piano o progetto con il sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. Dato di cui si deve tener conto è che la flora d'Italia è la più ricca d'Europa. Secondo il censimento più recente (Conti et al) essa risulta di circa 6800 specie. Si tratta di oltre la metà della flora dell'intera Europa, valutata a circa 11.000 specie (Webb, 1978). Si tenga presente, inoltre, che la superficie dell'Italia è solo 1/30 di quella europea. In Abruzzo sono note oltre 3200 specie vegetali. Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.

Si richiede di tener conto inoltre della petizione avanzata dal nostro comitato con WWF, Confcommercio Chieti, FAI Chieti e 9 associazioni operanti nel territorio in cui in data 30 Luglio 2015 si chiedeva che la Regione "Regione Abruzzo sospenda con effetto immediato, nel territorio della

Valpescara e nelle colline circostanti, il rilascio delle concessioni per l'apertura di nuovi impianti per il trattamento e/o per il deposito ancorché temporaneo di rifiuti di qualsiasi tipologia, nonché per ampliamenti o modifiche di impianti già in esercizio fino a quando non saranno censite e bonificate o quantomeno messe in sicurezza per quanto riguarda tutte le possibili contaminazioni ambientali e rischio incendio tutte le discariche esistenti, e sino a quando non venga varato un piano dei rifiuti regionale, basato sui principi della riduzione, del riuso, del riciclo e de contenimento dei rifiuti stessi e che fotografi le reali esigenze del territorio. Chiedono inoltre che tale sospensione si applichi anche alle pratiche eventualmente in corso di esame presso gli uffici e le strutture regionali, qualunque sia lo status attuale dell'iter autorizzativo."

pertanto si richiede

al Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale della Regione Abruzzo, di sottoporre a **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** il Progetto di Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro-raccolta differenziata, proposto in data 03/08/15 da A&C Ambiente & Consulenze S.r.l., con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), in Via D'Illio 28, da realizzare in Vallemare di Capagatti (PE) (Numero Foglio Catastale 23, Particella Catastale 402).

Distinti Saluti.

Il Presidente

Dott.ssa Tajla Di Fiore